

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 ottobre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Briguglio, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Briguglio, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Conte Giorgio, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Santelli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera, Zanettin.

(Alla ripresa notturna della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Briguglio, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 4 ottobre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PATARINO: « Disposizioni a favore del Museo nazionale archeologico di Taranto » (5323);

ROTUNDO: « Istituzione del servizio di scorta dei furgoni portavalori delle società di vigilanza da parte delle forze di polizia dello Stato » (5324);

RICCIO: « Istituzione di una ricompensa ai benemeriti della ricostruzione nazionale » (5325).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede consultiva.

Su richiesta della XII Commissione permanente (Affari sociali), il parere della medesima Commissione sulle proposte di legge Tarditi ed altri n. 66, Cento n. 453, Lucchese ed altri n. 643, Trantino n. 1268, Vitali e Marras n. 1558, Lucidi ed altri n. 2233, Mussolini ed altri n. 2344, Mantini ed altri n. 2576, Di Teodoro n. 4027, Mazzuca n. 4068, recanti norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli — attualmente assegnate alla II Commissione (Giustizia), in sede referente — sarà acquisito ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del regolamento.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettere dell'8 settembre 2004, ha trasmesso tre note relative all'attuazione, data agli ordini del giorno in Assemblea: JACINI ed altri n. 9/4489/186, BALLAMAN ed altri n. 9/4489/265, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003 e Guido DUSSIN ed altri n. 9/4489/188, modificato e accolto come raccoman-

dazione dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure relative alle quote latte; BANTI n. 9/3841/1, MAURO ed altri n. 9/3841/2, MARCORÀ n. 9/3841/4, CIMA ed altri n. 9/3841/6, LOIERO n. 9/3841/8, NANNICINI n. 9/3841/48, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 maggio 2003, VASCON ed altri n. 9/3841/3, BORRELLI ed altri n. 9/3841/56, modificati e accolti dal Governo nella medesima seduta, CARDINALE n. 9/3841/9, Nicola ROSSI n. 9/3841/50, FRANCI ed altri n. 9/3841/57, accolti come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, SINISI n. 9/3841/10, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo, BOCCIA ed altri n. 9/3841/22, modificato, accolto dal Governo e approvato, FANFANI n. 9/3841/23, approvato nella medesima seduta, concernenti misure relative ai prodotti lattiero-caseari; all'ordine del giorno in Commissione ROSSIELLO ed altri n. 0/1984/XIII/9, modificato, accolto dal Governo e approvato dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 28 novembre 2001, concernente interventi a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 3.

*(Struttura del Senato federale
della Repubblica).*

1. L'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale
e diretto su base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecentocinquantadue sena-
tori eletti in ciascuna Regione contestual-
mente all'elezione dei rispettivi Consigli
regionali, dai sei senatori elettivi assegnati
alla circoscrizione Estero e dai senatori a
vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della
Repubblica è disciplinata con legge dello
Stato, che garantisce la rappresentanza
territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a cinque; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, previa applica-
zione delle disposizioni del quarto comma,
si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo

censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica con le modalità e nei casi previsti dal suo regolamento. I senatori sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio regionale della Regione in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica).

Sopprimerlo.

- 3. 20.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il primo comma.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al secondo comma, sostituire le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali con le seguenti: dai rispettivi Consigli regionali nella prima seduta utile.

sopprimere il sesto comma.

all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

- 3. 104.** Emerenzio Barbieri, Giuseppe Gianni, Mongiello.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: federale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: delle regioni è composto da duecento membri eletti dai rispettivi Consigli regionali.

L'elezione del Senato delle regioni avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata dalla legge dello Stato la quale garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e promuove la parità di rappresentanza tra donne e uomini.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, salve le disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale ».

- 3. 1.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: su base regionale fino alla fine del capoverso con le seguenti: su base regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno sette seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno otto seggi; le

Regioni con più di sette milioni di abitanti hanno nove seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli, in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati.

Il Senato federale della Repubblica è integrato da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, che partecipano alla sua attività senza diritto di voto. Ogni Consiglio regionale e ogni Consiglio delle autonomie locali eleggono un proprio rappresentante all'inizio di ogni legislatura regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome ed i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali».

3. 19. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: su base regionale fino alla fine del secondo comma, con le seguenti: su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale con le seguenti: deputati di nomina presidenziale;

alla rubrica, sostituire la parola: senatori con la seguente: deputati.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

all'articolo 43, comma 10, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

3. 73. Mascia, Pisapia.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
3.11, 3.5, 3.78 E 3.200

Agli identici emendamenti 3.11, 3.5, 3.78 e 3.200, nella parte consequenziale, sostituire le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero con le seguenti: ed in collegamento funzionale con i candidati alla carica di Presidente della Regione o, in mancanza, alle liste presentate per l'elezione dei consiglieri regionali.

0. 3. 200. 1. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

***3. 11.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Giordano, Alfonso Gianni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

***3. 5.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

***3. 78.** Perrotta.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

***3. 200.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno sette seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di sette milioni di abitanti hanno nove seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli, in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto e il quinto comma.

3. 89. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire la parola: duecentocinquantadue con la seguente: centocinquanta.

3. 13. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire la parola: duecentocinquantadue con la seguente: duecento.

3. 103. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: duecentocinquantadue con la seguente: duecentocinquantacinque.

3. 79. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

3. 80. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

3. 86. Tonino Loddo, Carboni, Ladu, Maurandi, Soro.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali con le seguenti: , dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere le parole: I Presidenti delle Giunte regionali ed.

3. 35. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: dai Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere le parole: I Presidenti delle Giunte regionali ed.

3. 95. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: e, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali.

***3. 14.** Olivieri, Kessler, Maran.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: e, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali.

***3. 75.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Pisapia, Rosato.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: e, per il Trentino - Alto Adige, dei consigli provinciali.

3. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali, aggiungere le seguenti: in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati,

3. 90. Boato, Leoni, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al settimo comma, sopprimere le parole: I Presidenti delle Giunte regionali ed.

3. 102. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, dopo la parola: Repubblica aggiungere le seguenti: ha luogo con sistema proporzionale ed.

3. 77. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, sostituire le parole da: a cinque fino alla fine del comma con le seguenti: ad uno.

3. 84. Perrotta.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 202.

All'emendamento 3. 202., sostituire la parola: sei con la seguente: due.

0. 3. 202. 1. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

3. 202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, dopo la parola: cinque; aggiungere le seguenti: il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha sei,

3. 15. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Giordano, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il quinto comma.

3. 91. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 57, quinto comma, sopprimere le parole da: previa applicazione a: quarto comma,

3. 74. Mascia.

(Testo modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il sesto comma.

3. 85. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il sesto comma con i seguenti:

« Il Senato federale della Repubblica è integrato da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, che partecipano alla sua attività senza diritto di voto. Ogni Consiglio regionale e ogni Consiglio delle autonomie locali elegge un proprio rappresentante all'inizio di ogni legislatura regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome ed i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali ».

3. 92. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Prevince autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante ».

3. 25. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.203.

All'emendamento 3. 203., sostituire le parole da: Possono partecipare *fino a:* Bolzano ed *con le seguenti:* Il Senato federale della Repubblica è integrato dai

Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, aggiungere, in fine, le parole: , i quali partecipano alla sua attività con diritto di voto, secondo le modalità previste dal regolamento.

0. 3. 203. 9. Boato, Bressa, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 3. 203., sopprimere le parole: , senza diritto di voto,

0. 3. 203. 5. Briguglio, Cirielli.

All'emendamento 3. 203., sopprimere le parole da: ed un rappresentante per ogni Regione *fino alla fine dell'emendamento.*

0. 3. 203. 6. Landolfi, Briguglio, Cirielli.

All'emendamento 3. 203., sostituire le parole: , presidenti di Provincia o Città metropolitana con le seguenti: , sindaci delle Città metropolitane e presidenti di Provincia.

0. 3. 203. 7. Osvaldo Napoli.

All'emendamento 3.203., aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione dei rispettivi rappresentanti è disciplinata dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei relativi Statuti, la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinata con norme di attuazione statutaria.

***0. 3. 203. 11.** Cabras, Olivieri, Kessler, Lumia, Maran, Finocchiaro, Maurandi, Soro, Carboni, Tonino Loddo, Ladu.

All'emendamento 3.203, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione dei rispettivi rappresentanti è disciplinata dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei relativi Statuti, la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinata con norme di attuazione statutaria.

***0. 3. 203. 12.** Detomas, Boato, Bressa, Rosato, Mattarella, Burtone.

All'emendamento 3.203., aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione dei rispettivi rappresentanti è disciplinata dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei relativi Statuti, la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e

delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinata con norme di attuazione statutaria.

***0. 3. 203. 13.** Cossa.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Possono partecipare ai lavori del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed un rappresentante per ogni Regione, eletto dal rispettivo Consiglio delle autonomie locali, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione ».

3. 203. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 10.

All'emendamento 3. 10., al primo comma sostituire le parole da: il sistema fino a: è disciplinato con le seguenti: le modalità di elezione dei senatori sono disciplinate.

Conseguentemente:

al medesimo emendamento, sopprimere il secondo comma;

all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le modalità di elezione dei senatori nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate con norme di attuazione statutaria.

***0. 3. 10. 1.** Cabras, Olivieri, Kessler, Lumia, Maran, Finocchiaro, Maurandi, Soro, Carboni, Tonino Loddo, Ladu.

All'emendamento 3.10., al primo comma sostituire le parole da: il sistema fino a: è disciplinato con le seguenti: le modalità di elezione dei senatori sono disciplinate.

Conseguentemente:

al medesimo emendamento, sopprimere il secondo comma;

all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le modalità di elezione dei senatori nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate con norme di attuazione statutaria.

***0. 3. 10. 2.** Boato, Detomas, Bressa, Rosato, Mattarella, Burtone.

All'emendamento 3.10., al primo comma sostituire le parole da: il sistema fino a: è disciplinato con le seguenti: le modalità di elezione dei senatori sono disciplinate.

Conseguentemente:

al medesimo emendamento, sopprimere il secondo comma;

all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le modalità di elezione dei senatori nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate con norme di attuazione statutaria.

***0. 3. 10. 3.** Cossa.

Al comma 1, capoverso ART. 57, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, il sistema di elezione dei senatori che garantisce la rappresentanza territoriale del Senato federale della Repubblica è

disciplinato dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Sino all'adeguamento degli Statuti speciali, il sistema di elezione dei senatori nelle predette Regioni e Province autonome è disciplinato con norme di attuazione statutaria ».

3. 10. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso ART. 57, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Lo scioglimento del Consiglio regionale dà luogo alla decadenza dei rispettivi senatori ed all'indizione di elezioni suppletive ».

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

3. 94. Nuvoli, Marras.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — Dopo l'articolo 57 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 57-bis. È istituita all'interno del Senato federale della Repubblica la Commissione federale per le Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle Regioni. Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato convoca la Commissione federale per le Autonomie.

La Commissione federale per le Autonomie ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere m) e p), e terzo comma, 118 e 119. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate

sulle corrispondenti parti del progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso ART. 71, primo comma, capoverso, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , alla Commissione federale per le Autonomie.

***3. 01.** Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — Dopo l'articolo 57 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 57-bis. È istituita all'interno del Senato federale della Repubblica la Commissione federale per le Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle Regioni. Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato convoca la Commissione federale per le Autonomie.

La Commissione federale per le Autonomie ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e terzo comma, 118 e 119. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso ART. 71, primo comma, capoverso, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , alla Commissione federale per le Autonomie.

***3. 02.** Osvaldo Napoli.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

Sopprimerlo.

4. 4. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 58. — I senatori sono eletti da ciascun Consiglio regionale nell'ambito della prima seduta utile, in ragione del numero dei seggi loro assegnati e proporzionalmente alla consistenza dei gruppi regionali ».

4. 1. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 58, primo comma, sostituire le parole da: di una Regione fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e che risiedono da almeno centottanta giorni nella Regione ».

4. 7. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 58, primo comma, sostituire la parola: venticinque con la seguente: quaranta.

4. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole da: e hanno ricoperto fino a: o risiedono nella Regione.

***4. 70.** Taormina.

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole da: e hanno ricoperto fino a: o risiedono nella Regione.

***4. 72.** Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole da: hanno ricoperto fino a: all'interno della Regione, o.

4. 76. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cosutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole da: hanno ricoperto fino a: deputati nella Regione o.

4. 75. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole: o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione.

4. 74. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cosutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 58, sopprimere le parole: o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

4. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Colle, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 58, sostituire le parole: o risiedono con le seguenti: e che risiedono.

4. 71. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 58, dopo le parole: o risiedono aggiungere le seguenti: da almeno centottanta giorni.

4. 73. Boato, Leoni, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Senatori a vita).

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 5.

(Senatori a vita).

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola tre con la seguente: cinque.

5. 70. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola tre con la seguente: quattro.

5. 71. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Durata delle Camere).

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 60. — La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base

all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma ».

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga del Senato federale della Repubblica sono prorogati anche i Consigli regionali in carica ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 6.

(Durata della Camere).

Sopprimerlo.

6. 5. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso ART. 60, sopprimere il secondo e il terzo comma.

6. 3. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 60, sopprimere il secondo comma.

6. 74. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6. 200.

All'emendamento 6. 200, sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Senato federale della Repubblica si rinnova, parzialmente o totalmente, contestualmente alle elezioni dei consigli regionali »

0. 6. 200. 1. Mascia, Mantovani.

(Testo modificato nel corso della seduta)

All'emendamento 6. 200, primo comma, dopo le parole: ciascuna Regione aggiungere le seguenti: o Provincia autonoma.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: medesima Regione aggiungere le seguenti: o Provincia autonoma;

al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: e dei Consigli regionali aggiungere le seguenti: e delle Province autonome;

al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: dei Consigli regionali aggiungere le seguenti: e delle Province autonome.

0. 6. 200. 25. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 6. 200, secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: Con la proroga fino a: in senatori in carica.

0. 6. 200. 2. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 60, sostituire il secondo, il terzo e il quarto comma con i seguenti:

« I senatori eletti in ciascuna Regione rimangono in carica fino alla data della

proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione.

La durata della Camera dei deputati e dei Consigli regionali non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga dei Consigli regionali sono prorogati anche i senatori in carica ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: delle Camere con le seguenti: in carica dei senatori e della Camera dei deputati.

6. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 60, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« In caso di scioglimento di un Consiglio regionale, decadono i senatori eletti nella Regione interessata e in quest'ultima si procede, contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale, all'elezione di nuovi senatori, che restano in carica fino alle successive elezioni regionali ».

6. 73. Pacini.

Al comma 1, capoverso ART. 60, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« Il Senato delle Regioni si rinnova, parzialmente o totalmente, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali ».

6. 1. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

6. 72. Ladu, Carboni, Tonino Loddo, Maurandi, Soro, Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 60, terzo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o ad altra norma costituzionale.

6. 78. Boato, Bressa, Leoni, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 60, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: norma costituzionale aggiungere le seguenti: e dei Consigli provinciali delle Province autonome.

6. 75. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 60, quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

6. 71. Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi, Soro, Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Dopo l'articolo 60 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 60-bis. La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne

elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali, garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge stabilisce inoltre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare. In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o hanno il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area interessata ».

6. 01. Mantini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 61. L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente ».

6. 025. La Commissione.